



# COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 38 : AREA TURISMO-ATT. PROD.- SPORT SPETTACOLI E  
CULTURA - TRIBUTI

DETERMINA D'IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO  
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE , SPORTIVA E  
RICREATIVA " I CECCHINI" DI CAPOLIVERI

NR. Progr.

**1430**

Data

**25/11/2014**

Proposta

**341**

Copertura Finanziaria



Contratto

Visto definitivo:

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**

*F.to BARTOLINI ALESSANDRO*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 27/11/2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 27/11/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to ROSSI ANTONELLA*

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Data,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*ROSSI ANTONELLA*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che il Comune di Capoliveri ha fra i principali scopi quello della promozione turistica, culturale, sociale del proprio territorio;

**Considerato**, altresì, che l'Associazione Culturale Sportiva e Ricreativa "I Cecchini" di Capoliveri con sede a Mola, C.F.: 91015320491, ha chiesto, con nota acclarata dagli uffici comunali in data 29/10/2014 al n. di prot. 17525( che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale) un contributo di 20.000,00 €;

**Ritenuto** che il sostegno economico ai soggetti di cui sopra non rientri nel divieto di sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contemplato dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, che testualmente dispone " a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidata della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni in quanto:

I Comuni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/00 sono titolari di una competenza piena sulle "funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze", funzioni riconosciute peraltro dalla Costituzione che possono esplicarsi anche attraverso forme generali di sostegno ( anche economico) al territorio da realizzarsi secondo le regole previste dall'art. 12 della Legge 241/1990.

Il divieto di spese di sponsorizzazione per le pubbliche amministrazioni colpirebbe di fatto soltanto le forme di pubblicità alla propria immagini realizzate in forma indiretta e non contributi e sovvenzioni assegnati a terzi per finalità rientranti nelle funzioni proprie degli enti ( vd. Parere n. 13 del 29/03/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale Marche che testualmente asserisce:" Qualora accanto o indipendentemente dal patrocinio, l'Amministrazione intende erogare sovvenzioni o contributi per le finalità che rientrano nelle proprie attribuzioni, il Collegio sarebbe orientato a esprimere l'avviso che tali interventi esulano ontologicamente dal concetto di sponsorizzazione, pur dovendo essere assoggettati al rispetto della disciplina indicata nell'art. 12 della Legge 241/1990");

**Considerato**, quindi che "i contributi alle associazioni sportive dilettanti, di volontariato ecc. non rientrano nelle sponsorizzazioni e pertanto siano ancora erogabili così come l'erogazione di

contributi alle associazioni sportive amatoriali, per l'erogazione di contributi alla pro-loco e per l'erogazione di contributi ad associazioni per l'organizzazione di manifestazioni di interesse turistico", a tal proposito vedasi la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998 della Corte di Cassazione, dalla quale si evince che per "sponsorizzazione" si dovrebbe intendere la concessione di patrocinio con oneri facenti carico alla PA, a iniziative organizzate da soggetti terzi; queste, pertanto, non sarebbero più consentite ( ad esempio una squadra di calcio), mentre lo svolgimento da parte di terzi o della stessa amministrazione di attività che rientrano tra le competenze dell'Ente locale, e che sono svolte nell'interesse della collettività non rappresentano forme di sponsorizzazione, anche sulla scorta di principi di sussidiarietà orizzontale ( Sez. Puglia n. 163/2010 e Lombardia 1075/2010);

**Constatato**, altresì, che il Comune nell'effettuazione delle funzioni allo stesso attribuite da leggi statali e regionali e nell'esercizio della propria autonomia, nei limiti delle risorse finanziarie utilizzabili per queste specifiche finalità, ha competenza per manifestazioni ed attività che hanno per fine lo sviluppo della cultura della propria popolazione in tutti i settori delle arti, della letteratura e della scienza, per quanto è collegato alla storia, alle tradizioni ed alle esigenze culturali della sua comunità ( D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 come modificato dai D.Lgs n. 62/2008 e n. 63/2008);

**Richiamata** la delibera di G.C. n. 371 del 18/11/2014 avente per oggetto "Redazione Piano Annuale dei Contributi Anno 2014" in cui è previsto un contributo di € 10.000,00 a favore dell'Associazione Culturale Sportiva e Ricreativa I Cecchini di Capoliveri;

**Visto** il decreto legislativo 18.Agosto.2000 n°267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Visti** gli art. 107 e 109 del TUEL;

#### **DETERMINA**

- 1) Di impegnare** sul capitolo di spesa 6361 art.351 2014 del bilancio corrente la somma di € 10.000,00 da elargire con successivo atto di liquidazione a favore dell'Associazione Culturale Sportiva e Ricreativa I Cecchini di Capoliveri;
- 2) Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

**COMUNE DI CAPOLIVERI**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**DETERMINAZIONE**

Settore: **38 AREA TURISMO-ATT. PROD.- SPORT SPETTACOLI E CULTURA - TRIBUTI**

Numero **1430** Del **25/11/2014** Ufficio:

---

**DETERMINA D'IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE , SPORTIVA E RICREATIVA " I CECCHINI" DI CAPOLIVERI**

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa "determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.

**Data, 25/11/2014**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to PUCCINI MASSIMO*

---

Carlo

Associazione

Culturale ricreativa

I Cecchini



Al Sindaco

Ruggero Barbetti

Oggetto: Richiesta contributo straordinario

Con la presente, l'Associazione culturale ricreativa e sportiva "I Cecchini", chiede un contributo straordinario di euro 20.000

Tale contributo consentirà a questa di poter terminare i lavori mancanti, ed arredare lo stabile sito in Loc. mola di proprietà comunale concessoci in comodato gratuito.

Il termine dei lavori ci consentirà inoltre, di poter svolgere le nostre attività ricreative e al contempo di ospitare occasionalmente tutte le associazioni che operano nel territorio di Capoliveri, tutto ciò in un luogo decoroso e ospitale, degno del nostro comune.

Il Presidente